



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-*bis*, lett. *e*), che prevede che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 23, 24 e 25, concernenti, rispettivamente, le attribuzioni, le aree funzionali e l'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri potevano essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161,

Visto, altresì, l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, e successive modificazioni, che prevede che: «Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23

agosto 1988, n. 400 e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto l'art. 7, comma 5, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che prevede che: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2021, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 30 settembre 2021, riguardante le attribuzioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, incluse le attività e le funzioni in materia di revisione legale dei conti, nonché la predisposizione e adozione dei principi professionali di revisione, di deontologia, di indipendenza, di segreto professionale e riservatezza obbligatori nello svolgimento degli incarichi di revisione legale dei conti.

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

Visto, in particolare, l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, ai sensi del quale *“gli Stati Membri dell'Unione Europea possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di revisione fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia”*;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;

Visto, inoltre, il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale, fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione nazionale per le società e la borsa e adottati dal Ministero dell'economie e delle finanze, sentita la stessa Commissione nazionale per le società e la borsa, per il quale fine il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con le associazioni professionali e gli ordini interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei detti principi;

Vista la convenzione, sottoscritta definitivamente in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), con Assirevi e con l'Istituto nazionale revisori legali (INRL), che hanno costituito, congiuntamente alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), un apposito gruppo di lavoro o tavolo tecnico;

Visto l'articolo 27, comma 13, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ai sensi del quale fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi sono elaborati sulla base della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con gli ordini e le associazioni professionali interessati;

Viste, rispettivamente, la determina del Ragioniere generale dello Stato in data 23 dicembre 2014, con la quale sono stati adottati principi professionali di revisione ISA Italia elaborati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2010, nonché le successive determinazioni nelle date 5 giugno 2017, 31 luglio 2017, 12 gennaio 2018, 3 agosto 2020 e 11 febbraio 2022 e 1° settembre 2022, con le quali i predetti principi professionali di revisione sono stati aggiornati ovvero integrati con appositi principi professionali SA Italia;

Considerato che il principio *International Standard on Quality Management 1 (ISQM 1) - Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements* ha sostituito il principio *International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) - Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements and Other Assurance and Related Services Engagements* e che il principio *International Standard on Quality Management 2 (ISQM 2)* ha sostituito le corrispondenti disposizioni dei citati principi ISQC 1 e dell'ISA 220 – *Quality Control for an Audit of Financial Statements*, denominato

conseguentemente *Quality Management for an Audit of Financial Statements*;

Preso atto dell'acquisizione da parte degli uffici competenti in data 24 maggio 2023 dei documenti elaborati dagli enti convenzionati unitamente a questo Ministero e alla Consob, ovvero:

- (ISQM Italia) 1 - Gestione della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione (“Incarichi di *assurance*”) o servizi connessi;
- (ISQM Italia) 2 - Riesame della qualità degli incarichi;
- (ISA Italia) n. 220 - Gestione della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio, aggiornato;
- Introduzione aggiornata ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia);
- Glossario dei Principi di Revisione (Italia) aggiornato;

Vista la nota della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 0069353 del 26 luglio 2023, con la quale la suddetta Autorità ha espresso parere favorevole in merito al contenuto dei principi professionali sopra riportati ai fini della loro adozione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per l'ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla medesima data per l'ISQM Italia 2 e per l'ISA Italia 220, salvo adozione anticipata su base volontaria da parte dei soggetti abilitati alla revisione, nel qual ultimo caso l'entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2024 per l'ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla medesima data per l'ISQM Italia 2 e l'ISA Italia 220;

Stante la convenzione con *l'International Federation of Accountants (IFAC)*, per la concessione dei diritti sugli *International Standards on Auditing* e dell'*International Standard on Quality Control 1*, sottoscritta in data 30 dicembre 2014 e successivamente aggiornata;

DETERMINA

I revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, sono tenuti ad applicare i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e ISA (Italia) 220 aggiornato preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per l'ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi

